

ENRICO FAINI

**Per una geografia documentaria
del Fiorentino (secoli XI e XII)**

A stampa in

Dalla Marca di Tuscia alla Toscana comunale. Territori e spazi politici, a cura di P. Petralia, 2004

Distribuito in formato digitale da
«Storia di Firenze. Il portale per la storia della città»
<<http://www.storiadifirenze.org>>

Per una geografia documentaria del Fiorentino (secoli XI e XII)*

Il criterio di ordinamento su base territoriale

Se, a colpo d'occhio, vogliamo avere un'idea dell'attività di un monastero prima del secolo XIII possiamo contare e disporre in ordine cronologico le pergamene che compongono il suo archivio. In questo modo potremo interpretare i picchi documentari, specie quelli composti da donazioni, come momenti di splendore. Al contrario gli avvallamenti – cioè i momenti nei quali i documenti si diradano – possono esser visti come momenti di ristagno, se non proprio di crisi, del ruolo economico e sociale del monastero. Wilhelm Kurze ha analizzato con questo metodo alcuni tra i più importanti fondi pergamenei toscani.¹ Il trattamento dei dati operato da Kurze è, in un certo senso, un ordinamento archivistico virtuale: un ordinamento che permette di cogliere di primo acchito le fasi salienti della storia dell'ente conservatore. Kurze ha sempre rispettato la regola aurea dell'ordinamento archivistico: non rompere quel vincolo che lega ogni documento, ogni fondo, all'ente che lo ha prodotto e conservato.

Dobbiamo considerare tuttavia che canoniche e monasteri medievali furono più che altro i destinatari e i conservatori della documentazione, non sempre e non solo gli autori. Gli autori invece furono spesso dei laici e gli estensori, i notai, erano figure professionali autonome. Nel caso dei fondi pergamenei ecclesiastici il legame tra massa documentaria ed ente non è esclusivo. Potremmo ad esempio considerare come base di un ordinamento la sottoscrizione del medesimo notaio: magari ritroveremmo tracce del suo operato in fondi spettanti a enti diversi, ma alla fine potremmo ricostruire la sua storia professionale, la sua clientela. Egualmente potrebbe risultare utile un ordinamento che partisse dall'autore: è ciò che hanno fatto coloro che hanno studiato le grandi istituzioni medievali, Papato e Impero, rovistando negli archivi di mezza Europa. Il fatto che il legame dei documenti con l'ente conservatore sia anche il criterio più convincente sotto il quale possiamo raccogliere il maggior numero di pergamene non deve far dimenticare certi suoi caratteri di arbitrarietà.

Ritengo fruttuoso ordinare - in senso virtuale - la documentazione pergameneica anche sulla base della data topica. Questo, naturalmente, solo ove esista una certa corralità della documentazione e il criterio topografico non riduca il campione documentario selezionato alla fotocopia di uno o due fondi. In particolare ritengo che la dimensione strettamente territoriale possa permettere di evidenziare alcune discontinuità dei flussi documentari; discontinuità riguardanti, ad esempio, la dialettica città – campagna.

* Riprouco qui con alcune modifiche il testo letto durante il seminario pisano. Mi sono limitato a rivedere qualche passaggio e a fornire qualche chiarimento. Nelle note, in particolare, ho cercato di rispondere ad alcune fondate critiche che mi sono state mosse nel corso della discussione. Desidero in questa sede ringraziare coloro che, con suggerimenti seguiti all'ascolto della relazione, hanno contribuito a rendere un po' più chiaro questo testo: mi riferisco in particolare a Simone Collavini, Mario Nobili, Gabriella Rossetti, Massimo Vallerani. Ogni ulteriore oscurità e imprecisione deve essere senz'altro attribuita alle dimenticanze, alle lacune e all'ostinazione dello scrivente.

¹ Si veda in particolare WILHELM KURZE, *Lo storico e i fondi diplomatici medievali. Problemi di metodo – analisi storiche*, in *Monasteri e nobiltà nel senese e nella Toscana medievale. Studi diplomatici, archeologici, genealogici, giuridici e sociali*, Siena, Accademia senese degli Intronati, 1989, pp. 1-22.

Flussi documentari nel Fiorentino

In sede di tesi dottorale ho schedato i documenti anteriori al 1201 riguardanti Firenze e il territorio ad essa soggetto, o relativi a istituzioni fiorentine o comitatine. Non entrerò nello specifico dei limiti di questa ricerca: voglio solo dichiarare che il criterio adottato ha condotto a una schedatura pressoché integrale di quasi tutti i fondi presi in considerazione.² Ne è risultata una base dati di oltre cinquemila *records*. Vorrei proporre qui una lettura ragionata dei risultati di questa schedatura.

In termini quantitativi i fondi diplomatistici fiorentini conobbero due grandi stagioni di rigoglio (fig. 1): la prima si colloca nell'ultimo quarto del secolo XI, la seconda, a distanza di un secolo esatto, nell'ultimo quarto del XII. Ci si sarebbe potuti aspettare una crescita costante: meno tempo trascorso significa anche meno insidie che possono aver impoverito il patrimonio documentario. Invece abbiamo a che fare con due picchi separati da un avvallamento della durata di circa cento anni.

Proviamo a studiare questo fenomeno in un'ottica territoriale: verifichiamo, cioè, se città e territorio parteciparono in misura e in maniera diverse ai due *exploits* documentari. Occorrerà innanzi tutto avvertire che i documenti rogati in città rappresentano circa il 20% della nostra massa documentaria, una percentuale minoritaria ma non irrilevante, poiché raccoglie quasi mille documenti. La percentuale di documentazione cittadina sul totale, inoltre, variò considerevolmente nel corso del tempo: essa si aggira intorno al 25% nei primi tre quarti del secolo XI, scende al 20% nell'ultimo quarto e ancora fino al 17% dei primi venticinque anni del secolo XII. Torna a rappresentare il 23% solo alla fine di quel secolo.

Veniamo adesso agli *exploits* di cui abbiamo parlato. Se distinguiamo tra i documenti con data topica urbana o periurbana e quelli con data topica decisamente extraurbana (fig. 2) non rileviamo differenze significative: anche qui notiamo i due picchi separati dal lungo avvallamento del secolo XII. L'unica differenza degna di rilievo è che il territorio vede una maggiore concentrazione documentaria nel primo picco (quello del secolo XI), mentre i documenti cittadini sono un po' più concentrati nel secondo picco (quello del secolo XII). Comunque vorrei ribadire il dato saliente: in termini strettamente quantitativi la cronologia della documentazione cittadina è molto simile a quella del territorio.

Le differenze si fanno invece vistose se prendiamo in considerazione la distribuzione cronologica delle tipologie più comuni di documento o di contratto, senza badare, per ora, alla loro provenienza: cioè *venditio*, *promissio*, *donatio/offersio*, *libellus*, e i vari tipi di *breve* (cfr. fig. 3).³ Notiamo subito che la composizione dei due picchi (fine XI e fine

² Non posso fornire l'elenco completo dei fondi. Si tratta comunque di tutti quelli relativi a enti religiosi di Firenze e del territorio o a famiglie conservati presso l'Archivio di Stato di Firenze (d'ora in poi ASF) che possiedono almeno un documento anteriore al 1201. A questi vanno aggiunti il fondo pergameneo conservato presso la Biblioteca Medicea Laurenziana (relativo al Capitolo di San Lorenzo di Firenze), il fondo relativo al Capitolo della cattedrale di Firenze e i ricordi di antiche pergamene perdute (relative all'antico Archivio vescovile) pervenuti attraverso le registrazioni primo-trecentesche del *Bullettone* (l'originale di questo codice membranaceo si conserva presso l'Archivio Arcivescovile di Firenze).

³ Chiarisco qui il significato del confronto tra la quantità dei brevi e la quantità di vendite, donazioni, livelli e promesse. Infatti, come è emerso nel dibattito scaturito dal mio intervento, l'analisi pare basarsi su calcoli che mescolano e confrontano elementi differenti e incommensurabili: i brevi (una tipologia documentaria, dunque capace in teoria di ricordare tutte le azioni giuridiche) e le vendite, le donazioni, i livelli e le promesse, tutte azioni giuridiche documentate da *chartae* (con la sola eccezione delle promesse, i cui *scripta* sono però spesso redatti nella forma soggettiva tipica della *charta*). Tuttavia in territorio fiorentino i brevi non furono quasi mai usati per ricordare queste azioni; furono invece l'esclusiva tipologia documentaria di refute, investiture, fini, sicurtà. Quindi, ogni volta che nei grafici mi riferisco ai brevi, si deve intendere "documenti di fine, investitura, refuta o sicurtà". L'avvento dell'*instrumentum* è, nel territorio fiorentino, un fatto non anteriore agli

XII) è diversa. Mentre l'*exploit* documentario del secolo XI è composto in massima parte di donazioni / offerte - che rappresentano il 36% della documentazione - quello del secolo successivo è formato in prevalenza dalle vendite (il 39% della documentazione). I ruoli, verso il 1200, sono completamente invertiti rispetto alla fine del secolo XI: tanto guadagnano le vendite quanto perdono i contratti di donazione/offerta, il 21%, quasi che i valori fossero complementari. Accanto a questo notiamo altri cambiamenti importanti: segnalo la quasi totale estinzione di alcune tipologie documentarie (come la *charta promissionis* entro gli inizi del secolo XII) e l'affermazione di altre, tra queste i brevi: quasi assenti nella documentazione fino al 1100, poi sviluppatasi fino a rappresentare il 17% dei documenti verso la metà del secolo, infine estintisi attorno al 1200 di fronte all'affermarsi dell'*instrumentum*.

Se consideriamo la documentazione prodotta in città notiamo significative differenze (fig. 4). Il picco documentario della fine del secolo XI è qui dovuto alla diffusione del contratto di livello (specie di quello relativo alle abitazioni cittadine). Notiamo anche che, verso il 1200, le vendite coprono quasi il 50% del panorama documentario: in città, in questo periodo, quasi un contratto su due era una vendita. I brevi erano molto diffusi in città, tendenzialmente più che nel territorio: verso la metà del secolo XII giungono a rappresentare quasi il 20% della documentazione.

Sarebbe auspicabile un confronto con molte altre aree del territorio. In questa sede posso segnalare le specificità di un fondo, quello di Vallombrosa, in buona parte (ma non esclusivamente) relativo a un'area territoriale molto diversa da quella cittadina: un territorio montuoso e piuttosto signorilizzato (signoria del monastero stesso e, soprattutto, dei Guidi). Tralasciamo il periodo anteriore alla fine del secolo XI per il quale abbiamo pochissimi documenti; da questo momento in poi il flusso documentario di Vallombrosa ubbidisce alla stessa regola che guida la produzione dei documenti nel territorio: a cavallo tra i secoli XI e XII dominano le donazioni, circa un secolo dopo il primato è decisamente passato al contratto di vendita. In mezzo però, grosso modo alla metà del secolo, i brevi diventano la tipologia di documento più presente e coprono il 31% della documentazione. La maggiore diffusione dei brevi nella prima metà del secolo XII è un fenomeno che abbiamo già visto altrove. Singolare è che nel fondo di Vallombrosa questa tipologia documentaria abbia così tanta fortuna.

Dunque, diversamente da quel che sembrava guardando solo alla quantità dei documenti, un'analisi qualitativa indica che il flusso documentario ha caratteristiche dissimili in città e nel territorio (e anche all'interno di esso, tra zona e zona). La circostanza che le vendite vedano progressivamente crescere la propria importanza, e che questo si verifichi più in città che in campagna, può esser messa in relazione con importanti mutamenti di natura economica, in particolare con la nascita di un, sia pur embrionale, mercato della terra.

Vorrei però soffermarmi adesso sulla fase di incubazione di questo mutamento documentario, su quel lungo avvallamento che separa l'età delle donazioni dall'età delle vendite. In quella fase, a mio avviso, si ridefinì il linguaggio utile a descrivere la società, e questo avvenne - mi pare di poter dire, anche alla luce dei risultati della ricerca che sto conducendo - perché la società cambiò.

ultimi anni del secolo XII. In generale sul passaggio dal regime "charta / breve" a quello dell'*instrumentum* e sulla fase di incertezza che lo precedette v. SILIO P.P. SCALFATI, "Forma chartarum". *Sulla metodologia della ricerca diplomatica*, in IDEM, *La Forma e il Contenuto. Studi di scienza del documento*, Pisa 1993, pp. 51-85, in part. alle pp. 63-7.

Il linguaggio dei brevi

I brevi videro crescere la propria importanza nel momento della massima disarticolazione del quadro istituzionale, dell'affermazione dei poteri signorili e della nascita del comune cittadino. Se vogliamo comprendere almeno in parte i motivi della loro fortuna, dobbiamo partire da questa sincronia. Diversamente dalle *chartae*, i brevi avevano un valore strettamente memoratorio: la loro affidabilità derivava dalla pubblicità dell'azione ricordata, dall'autorevolezza e dalla quantità degli astanti. C'è dunque una componente personale molto forte nelle pattuizioni testimoniate dai brevi: non a caso era attraverso questi documenti che si tramandava la memoria di investiture e refute, azioni giuridiche ereditate dal diritto germanico e spesso connesse con il diritto feudale.⁴ Per questi motivi il dettato dei brevi era più libero rispetto a quello delle *chartae* e, dunque, all'interno di questi testi possiamo cogliere gli accenni più espliciti ai rapporti economico-sociali e politici che si andavano ridefinendo in quegli anni.⁵ L'informalità era il motivo della loro fortuna.

Brevi e nuovi rapporti economici

Francesco Salvestrini ha messo in evidenza come, a partire circa dalla metà del secolo XII, Vallombrosa mise in atto una strategia patrimoniale volta alla riacquisizione del dominio diretto su terre che aveva affidato in concessione molto tempo prima.⁶ Questa operazione implicava il massiccio ricorso alla refuta e all'investitura, azioni che non richiedevano di essere documentate attraverso una *charta*. E' molto probabile che l'*exploit* dei brevi nell'archivio di Vallombrosa debba essere connesso con questa stagione di riappropriazione. Si trattava forse di una strategia abbastanza diffusa e comune ad altri enti ecclesiastici: l'incidenza quantitativa dei brevi sulla massa documentaria di questo periodo può essere spiegata anche così. Sappiamo tuttavia che i brevi erano strumenti straordinariamente duttili e, dunque, buoni per parecchi altri usi.

Brevi e giustizia

Ci fu, mi pare di poter dire, una certa tendenza da parte dei notai a ricorrere ai brevi nella fase finale della risoluzione delle controversie. Ho selezionato 19 documenti anteriori al pieno affermarsi della giustizia consolare (primi anni Settanta del secolo XII) che, oltre a fare esplicito riferimento alla risoluzione di un conflitto, mi pare certifichino proprio le azioni giuridiche che condussero alla risoluzione.⁷ Alcuni di questi documenti sono stati

⁴ L'investitura *per baculum* poteva essere connessa con il *beneficium* feudale, v. P. BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale*, Testi, studi, strumenti - 15, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 1999 (prima edizione Milano, Giuffrè, 1965), p. 182.

⁵ Si vedano SCALFATI, "Forma chartarum" ..., cit., pp. 61-2 e ATTILIO BARTOLI LANGELI, *Sui 'brevi' italiani altomedievali*, «Buletino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», 105 (2003), pp. 1-23, in part. a p. 21.

⁶ FRANCESCO SALVESTRINI, *Santa Maria di Vallombrosa. Patrimonio e vita economica di un grande monastero medievale*, Biblioteca Storica Toscana XXXIII, Firenze, Olschki, 1998, pp. 60-1.

⁷ Fornisco di seguito l'elenco dei documenti analizzati citando anche la loro tipologia formale. Riguardo a questa 'tipologia' è necessaria una nota preliminare. Non mi pare che la diplomatica riconosca, all'interno della vasta categoria dei brevi, delle distinzioni tipologiche veramente canonizzate. Recentemente Bartoli Langeli ha ribadito, anzi, la molteplicità dei significati che potevano essere attribuiti al sostantivo «breve» e l'estrema indeterminatezza dei brevi-documento riguardo al loro contenuto (IDEM, *Sui 'brevi' italiani altomedievali*, cit.). Anche nel periodo (secoli XI e XII), nel quale i brevi tesero sempre più a corrispondere a una precisa tipologia documentaria destinata a certificare alcune azioni giuridiche, spesso la dizione che i notai usarono per definire ciascun breve rimase ambigua: a mero titolo di esempio cito il «breve finitjonis et concessionis, securitatis ac firmitatis» edito in LUCIANA MOSIICI (a cura di), *Le carte del monastero di San Miniato al Monte (secoli IX - XII)*, Documenti di storia italiana, serie II, volume IV, Firenze, Olschki, 1990 (d'ora in poi: *San Miniato*), 1091 maggio 14, n. 40. Tuttavia tra gli editori dei documenti fiorentini (la stessa Mosisici e Renato Piattoli, citato sotto) è invalso l'uso di definire un breve sulla base delle prime parole usate dal notaio subito

presi in considerazione anche da Chris Wickham nel suo lavoro sulla giustizia nella Toscana del secolo XII.⁸

Queste 19 attestazioni (distribuite nell'arco di circa 120 anni, tra il 1046 e 1173) sono contenute in quattro *brevia finitionis*, quattro *brevia securitatis*, due ricordi di refuta, altri sei brevi («refutationis», «recordationis», «recordationis promissionis atque obligationis», «investitionis», «confirmationis» e «definitionis et perdonationis»); uno «scriptum remissionis et perdonationis»; una «charta promissionis» e uno «scriptum promissionis»; una «sententia»; un documento dalla natura non chiara, ma definito dall'editore *instrumentum refutationis et concessionis*. I brevi sono evidentemente preponderanti (14 su 19) e, tra questi, i più significativi sono i *brevia securitatis* e i *brevia finitionis* (8 su 19).

Sui sedici documenti nei quali è espressa la data topica (e siamo in grado di capire se essa fosse relativa alla città o al territorio) otto sono riconducibili all'ambito urbano⁹ e otto a quello rurale.¹⁰ Delle otto azioni giuridiche avvenute fuori città, cinque ebbero luogo in prossimità dell'abituale residenza di uno dei contendenti, o dell'ubicazione dei beni

dopo l'invocazione. Mi pare che questo uso degli editori non sia privo di valore: per quanto ciascun breve potesse raccogliere diverse azioni, forse vi era un'azione o una componente che prevaleva e che induceva il notaio a conferire particolare risalto a una parola (*securitas*, *investitio*, *finitio*, *refutatio*, eccetera). Anche Antonella Ghignoli e Anna Rosa Ferrucci hanno recentemente scelto di editare i brevi considerando questo criterio di distinzione formale, adoperando tuttavia una precisione maggiore nella definizione del documento e includendo nel titolo altre specificazioni oltre alla prima parola dopo «breve», v. ANTONELLA GHIGNOLI e ANNA ROSA FERRUCCI (a cura di), *Carte della badia di Settimo e della Badia di Buonsollazzo nell'Archivio di Stato di Firenze (998-1200)*, Firenze, SISMEL – Edizioni del Galluzzo (d'ora in avanti *Settimo*). Elenco finalmente i documenti sui quali fonderò l'analisi. *San Miniato*, 1046 novembre 22, n. 24, ora anche in *Settimo*, n. 7 («breve refutationis»); ASF, *Diplomatico*, Normali, Badia di Passignano (d'ora in poi *Passignano*), 1048 marzo («breve securitatis»); *Passignano*, 1059 agosto 17 (due documenti, relativi alla medesima questione: una «charta promissionis», lo indicheremo con A, e un «breve securitatis», lo indicheremo con B); *Passignano*, 1067 agosto («breve securitatis»); CLAUDIA STRÀ (a cura di), *I più antichi documenti del monastero di Santa Maria di Rosano (secoli XI - XIII)*, Monumenta Italiae Ecclesiastica, Cartularia, I, Roma 1982 (d'ora in poi *Rosano*), 1075 aprile 13, n. 9 («breve securitatis»); ASF, *Diplomatico*, Normali, San Vigilio di Siena (pergamene dell'abbazia di Montescalari, quindi d'ora in poi *Montescalari*), 1102 ottobre 13 («breve finitionis»); RENATO PIATTOLI (a cura di), *Le carte della canonica della cattedrale di Firenze (723 - 1149)*, Regesta Chartarum Italiae 23, Roma 1938 (d'ora in poi *Canonica*), 1108 marzo 25 - settembre, n. 156 (*instrumentum refutationis et concessionis*); *Montescalari*, 1113 giugno 28 («breve finitionis»); *San Miniato*, 1118 ottobre 30, n. 56 («breve finitionis»); *San Miniato*, 1122 febbraio 15, n. 60 («scriptum promissionis»); ANNA MARIA ENRIQUES (a cura di), *Le carte del monastero di Santa Maria in Firenze (Badia). II (sec. XII)*, Regesta Chartarum Italiae, 42, Roma 1990 (d'ora in poi *Badia*), 1126 ottobre 17, n. 166 («breve finitionis»; si tratta di un documento da mettere in relazione con la controversia riguardante la decima di *Alfiano* attestata in *Badia*, sec. XII, n. 255); LUIGI PAGLIAI (a cura di), *Regesto di Coltibuono*, Regesta Chartarum Italiae, 4, Roma 1909 (d'ora in poi *Coltibuono*), 1138 maggio 12, n. 377 («breve recordationis promissionis atque obligationis»); *Passignano*, 1144 novembre 9 («sententia»); *Montescalari*, 1161 gennaio 5 («breve investitionis»); *Passignano*, 1165 settembre 4 («breve recordationis»); *Passignano*, 1167 febbraio 11 («breve confirmationis»); *Passignano*, 1171 febbraio 17 («scriptum remissionis et perdonationis»); *Passignano*, 1173 ottobre 12 («breve definitionis et perdonationis»).

⁸ CHRIS WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XIII secolo*, Roma, Viella, 2000, p. 303 e nota 45. Si tratta in particolare dei documenti *Montescalari*, 1102 ottobre 13 e *Montescalari*, 1113 giugno 28. Anche il documento *Passignano*, 1167 febbraio 11 deve essere inquadrato nel contesto della disputa illustrata dallo storico inglese in IDEM, *Dispute ecclesiastiche e comunità laiche: il caso di Figline Valdarno, XII secolo*, Firenze, Opus Libri, 1998.

⁹ *San Miniato*, 1046 novembre 22, n. 24; *Passignano*, 1059 agosto 17 (A e B); *Montescalari*, 1102 ottobre 13; *Montescalari*, 1113 giugno 28; *San Miniato*, 1122 febbraio 15, n. 60; *Badia*, 1126 ottobre 17, n. 166; *Montescalari*, 1161 gennaio 5.

¹⁰ *Passignano*, 1048 marzo; *Rosano*, 1075 aprile 13, n. 9; *San Miniato*, 1118 ottobre 30, n. 56; *Coltibuono*, 1138 maggio 12, n. 377; *Passignano*, 1144 novembre 9; *Passignano*, 1167 febbraio 11; *Passignano*, 1171 febbraio 17; *Passignano*, 1173 ottobre 12.

contesi.¹¹ Le azioni avvenute in città, invece, riguardano tendenzialmente beni più lontani,¹² anche se in tre casi possiamo sospettare che uno dei contendenti fosse un cittadino, o che le località citate fossero sostanzialmente urbane.¹³ Le liti risolte in città sembrerebbero avere comunque un raggio di interessi un po' più vasto di quelle del territorio.

Otto dei nostri documenti risultano sottoscritti anche da altri esperti di diritto (*iudices, causidici*) oltre che dal notaio, o ne attestano la presenza.¹⁴ Nel complesso dei documenti a nostra disposizione quelli con sottoscrizioni multiple - escluse le copie autentiche - sono il 5%, ma nel nostro piccolo campione essi rappresentano il 42%. Aggiungiamo che in due casi l'azione giuridica avvenne dentro la casa di un giurisperito.¹⁵ Tra l'altro alcuni dei giudici sottoscrittori erano personalità di una certa levatura professionale e politica: Beniamino, sottoscrittore di tre dei nostri documenti, aveva partecipato agli ultimi placiti tenuti in territorio fiorentino,¹⁶ Ristoradanno era membro del gruppo dirigente consolare,¹⁷ Cipriano era anche un teorico del diritto.¹⁸

I documenti selezionati sembrano attestare almeno in qualche caso l'esecuzione della sentenza - o almeno del parere - di uno o più giurisperiti. L'esecuzione poteva avvenire talvolta anche attraverso il ricorso a forme documentarie *standard* (*charta promissionis, o venditionis*); più spesso si ricorreva a forme ritualizzate di messa in possesso,

¹¹ *Passignano*, 1048 marzo (l'azione avviene a *Gregnano*, i beni contesi si trovavano in quella località); *Rosano*, 1075 aprile 13, n. 9 (l'azione si svolge a *Pugliano*, in casa di Amicale del fu Deodato, e Amizo del fu Deodato - lo stesso padrone di casa? - è il primo dei dodici uomini chiamati a giurare che la terra contesa appartiene a Rosano; inoltre uno dei *vicecomites* che giudicano la causa, Brunello di Bacarello, aveva delle proprietà a *Pugliano*: v. *Rosano*, 1092 settembre 17, pp. 235-7; tutto, compresa la frequenza del toponimo tra le carte di Rosano, lascia intendere che la località si trovasse molto vicina al monastero); *San Miniato*, 1118 ottobre 30, n. 56 (a *Caterano*, nel piviere di Sant'Andrea a *Doccia*, in prossimità delle terre contese poste a *Galiga*, *Montedicroce* e *Montalto*, v. *San Miniato*, p. 59); *Coltibuono*, 1138 maggio 12, n. 377 (ad *Avanano* e uno dei contendenti è *Pietro*, pievano di *San Pietro* in *Avanano*); *Passignano*, 1171 febbraio 17 (a *Passignano*, l'abate di *Passignano* è parte in causa).

¹² *San Miniato*, 1046 novembre 22, n. 24 (località poste lungo il torrente *Ema*, qualche chilometro a sud di *Firenze*); *Passignano*, 1059 agosto 17, A e B (pivieri di *Campoli* e *Sillano*, in prossimità di *Passignano*); *San Miniato*, 1122 febbraio 15, n. 60 (*San Pietro* a *Ema*, qualche chilometro a sud est della città); *Montescalari*, 1161 gennaio 5 (beni presso *Montescalari*).

¹³ Si tratta di tre documenti, due dei quali provenienti dal fondo di *Montescalari* (*Montescalari*, 1102 ottobre 13 e *Montescalari*, 1113 giugno 28). Il primo vede, come una delle parti in lite, un certo *Giovanni «de Basirica»*; sappiamo che questa località si trovava non distante dalle mura di *Firenze*, dalle parti di *Varlungo* (v. *Montescalari*, 1109 gennaio 11, ove *Basirica* è un *loco dicto* posto nei pressi di *Varlungo*). Il secondo documento riguarda per l'appunto dei beni posti a *Basirica*. L'ultimo (*Badia*, 1126 ottobre 19, n. 166) riguarda beni posti in *Alfiano*, una località che è stata identificata (v. *Badia*, p. 266) con l'attuale via degli *Alfani* a *Firenze*.

¹⁴ *Canonica*, 1108 marzo 25 - settembre, n. 156, *San Miniato*, 1118 ottobre 30, n. 56 e *San Miniato*, 1122 febbraio 15, n. 60: *Beniamino «iudex sacri palatii»*; *Montescalari*, 1113 giugno 28: *Bellincione «causidicus»* e *Lamberto notaio*; *Coltibuono*, 1138 maggio 12, n. 377: *Ugo «iudex»* tra i presenti; *Passignano*, 1144 novembre 9: *Alberto «iudex»*; *Montescalari*, 1161 gennaio 5: *Ugo «iudex»*; *Passignano*, 1167 febbraio 11: *Cipriano «iudex ordinarius»*, è citato anche un *consilium* dato da *Ristoradanno «iudex»*.

¹⁵ *Passignano*, 1067 agosto (in casa del giudice *Lamberto*) e *Montescalari*, 1113 giugno 28 («in casa donicata *Bellincionis causidici»*).

¹⁶ *Canonica*, 1100 marzo 2, n. 152 e *Canonica*, 1122 ottobre 24, n. 167.

¹⁷ *Ristoradanno* ricoprì la carica di console nel 1176, v. *PIETRO SANTINI, Documenti sull'antica costituzione del comune di Firenze*, Documenti di storia italiana pubblicati a cura della R. Deputazione sugli studi di storia patria per le provincie di Toscana e dell'Umbria, X, Firenze, presso Giovan Pietro Vieusseux, 1895 (d'ora in poi *Documenti*), p. 15; era console di giustizia nel 1198 (*Documenti*, p. 228) ed era giudice «pro communi» nell'ottobre del 1181 (*Documenti*, pp. 223-4).

¹⁸ *MARIA TERESA NAPOLI*, voce *Cipriano*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, a cura dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma a part. dal 1970, vol. 25, pp. 767 - 769.

come l'investitura *per baculum*, e documentate attraverso la redazione dei brevi.¹⁹ Le sentenze o i pareri erano probabilmente acquisiti in precedenza, forse in forma non scritta. L'esistenza di questi pareri è altamente probabile dato l'elevato numero di giurisperiti ricordati in questo tipo di documentazione. In un caso ci è addirittura giunta la *sententia*, così chiamata nella fonte, emanata dai giudici Alberto e Servio nel novembre 1144 riguardo a una lite tra Passignano e alcuni suoi livellari.²⁰

Questo modo di procedere era normale ancora in piena fase consolare, addirittura in una curia cittadina del 1183.²¹ A Firenze, nella curia consolare di San Michele, Piero da Montebuoni e Avanella di Omodeo finivano a prete Lazzaro, rettore dello spedale di San Miniato al Monte, una casa con terra e vigna, la cui vendita allo spedale era stata contrastata da Benintendi del Calderaio e da Mazzingo suo figlio. Il *breve finitionis* che ricorda il fatto è sottoscritto da Erbolotto «tunc pro comuni iudex» e dal giudice e notaio Guerio, che ritroviamo entrambi in atti comunali contemporanei.²² Tra i presenti troviamo anche Gianni della Filippa, definito nel documento stesso «consul», e altri maggiorenti fiorentini: Spina Caponsacchi e Gianni Guadagnoli, entrambi attivi nella stessa curia di San Michele in un altro atto giudiziario, questo di matrice schiettamente pubblicistica.²³ Non è tutto: mescolati a questo autorevolissimo collegio stavano anche Benintendi del Calderaio e suo figlio Mazzingo, cioè la parte soccombente.

Ruolo della città, ruolo dei brevi

Il raggio mediamente più ampio delle controversie risolte in città e il ricorso (anche fuori città) a giurisperiti dalle fitte frequentazione urbane, lascia scorgere un ruolo permanente dei cittadini, se non proprio della città, nella risoluzione dei conflitti. È probabile che un tenace tessuto di esperti di diritto abbia garantito una transizione non troppo brusca dal *placitum* alle curie consolari. Non sorprende affatto che in quelle curie il modello del *placitum* non fosse adottato: esso era probabilmente eccezionale già ai tempi di Beatrice e Matilde. Gli indizi rilevabili nella documentazione lasciano credere che, già allora, molte dispute fossero di norma risolte tramite il ricorso ad accomodamenti informali che potevano assumere i caratteri del lodo arbitrale: nel caso di una terra contesa, ad esempio, si poteva assumere il parere di un esperto di diritto la cui autorevolezza era riconosciuta dalle parti. Quel parere avrebbe potuto poi trovare realizzazione tramite il ricorso a varie azioni (la refuta, l'investitura pubblica, il perdono). Le prime testimonianze di risoluzione di controversia ricordate nei brevi sono ben anteriori alla fine dei placiti.

Quella attestata dai *brevia securitatis*, *finitionis*, *perdonationis* è, chiaramente, una giustizia di natura pattizia. Un certo livello di collaborazione della parte soccombente era

¹⁹ Secondo Mario Caravale, infatti, la messa in possesso tramite la forma ritualizzata dell'investitura avrebbe garantito una tutela sul bene oggetto della transazione pari a quella che la legge riservava al corpo umano: v. MARIO CARAVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna, Il Mulino, 1994, p. 22.

²⁰ Si tratta del già citato documento *Passignano*, 1144 novembre 9. Se ne fornisce la trascrizione in appendice

²¹ Si tratta del documento *San Miniato*, 1183 marzo 15, n. 118.

²² Oltre al documento citato nella nota seguente Erbolotto risulta giudice per il Comune anche in *Documenti*, 1183 ottobre 16, p. 224; invece Guerio redigeva atti di procedura civile per conto del Comune, come risulta da *Documenti*, 1181 ottobre, pp. 223-4, da *Documenti*, 1183 ottobre 16, p. 224, da PIETRO SANTINI (a cura di), *Nuovi documenti sull'antica costituzione del comune di Firenze*, in «Archivio Storico Italiano», serie V, XIX (1897), pp. 276 – 325, 1195 maggio 19, pp. 287-8, e ancora da *Documenti*, 1195 giugno 16, p. 227; Guerio rogò, tra l'altro, gli atti che siglarono la pace tra il conte Alberto IV e il Comune di Firenze negli anni della guerra di Semifonte: *Documenti*, 1200 febbraio 12 e 19, pp. 51-53.

²³ Risulta infatti tra quelli pubblicati da Pietro Santini nella sua raccolta di documenti relativi al Comune di Firenze: *Documenti*, 1183 marzo 8, p. 224.

imprescindibile in un contesto privo di apparato repressivo: ricordiamo la presenza di Benintendi del Calderaio accanto a coloro che stabilivano l'illegittimità della sua azione. Del resto in diversi casi chi soccombeva era risarcito tramite il *launehild*.²⁴ Chris Wickham si è soffermato a lungo sul modello di risoluzione dei conflitti nella Toscana del secolo XII; la sua ricostruzione chiarisce il motivo delle nostre difficoltà a rintracciare atti che indichino vertenze risolte per via giudiziale. Veri e propri tribunali comunali non esistevano ancora o erano ancora molto deboli nella Toscana orientale alla metà del secolo XII²⁵ e, anche quando era disponibile una sede autorevole nella quale discutere la causa, si preferivano accomodamenti di fronte alla comunità o ai maggiori locali; ciò avveniva nel Fiorentino assai più che nel Pisano e nella Lucchesia.²⁶

Alcuni dei casi qui indagati illustrano forse un modello leggermente differente, nel quale gli esperti di diritto - e, dunque, un certo formalismo giuridico - conservavano un ruolo. La debolezza del quadro istituzionale sulla quale insiste Wickham risulta pienamente confermata. Risulta confermato anche il prevalente ricorso a risoluzioni pattizie e informali delle dispute: solo tenendo conto di questo possiamo attribuire un valore 'giudiziaro' agli atti analizzati in questo lavoro. Tuttavia anche le questioni spinose di Firenze e del suo territorio (come quelle di Pisa e Lucca) potevano qualche volta esser risolte contando su una cultura giuridica 'professionale', una cultura che poteva essere esercitata indipendentemente dalla presenza di un tribunale.

Il valore della concentrazione dei brevi in aree precise

Una volta chiarita la funzione di alcune tipologie di breve ed evidenziato una certa continuità del ruolo dei giurisperiti (specie di quelli cittadini) nella regolamentazione delle dispute, risulta plausibile associare la particolare concentrazione dei brevi in città, almeno di alcune tipologie di brevi,²⁷ alla presenza di un tessuto umano di buona cultura giuridica, di notevole esperienza e autorevolezza personale. Se questo è vero per la città, potrebbe esserlo anche per alcune zone del territorio ove il flusso documentario indichi una anomala concentrazione di brevi, specie di quelli di sicurtà e di fine? E' possibile ipotizzare che in alcuni centri di potere signorile ci si sia avvalsi, per la risoluzione delle dispute, della cultura, dell'esperienza e dell'autorevolezza di esperti di diritto, magari legati al signore? Il potenziamento delle pratiche informali della giustizia può aver contribuito non poco all'affermarsi di poteri autonomi: si trattava solo di assecondare un processo già in atto; gli *iudices* potevano giudicare o consigliare nell'interesse concreto del signore o della *civitas*, continuando però ad agire nel nome della legge.

²⁴ Le «buone uscite» di cui parla Chris Wickham: v. IDEM, *Legge, pratiche e conflitti ...*, cit., p. 480. Alcuni dei documenti analizzati citano un *launehild* valutato in moneta: si tratta di *Passignano*, 1067 agosto (100 soldi); *Montescalari*, 1113 giugno 28 (10 soldi); *Montescalari*, 1161 gennaio 5 (40 soldi); *Passignano*, 1165 settembre 4 (trenta soldi). Altri documenti citano invece come *launehild* un capo di vestiario: un cappello i documenti *San Miniato*, 1046 novembre 22, n. 24, *Passignano*, 1048 marzo e *Passignano*, 1059 agosto 17, A e B; una *crosta*, cioè un mantello, è il *launehild* dei seguenti documenti: *Montescalari*, 1102 ottobre 13 e *San Miniato*, 1118 ottobre 30, n. 56; infine una veste valutata 120 soldi è il contraccambio del documento *Passignano*, 1173 ottobre 12.

²⁵ WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti ...*, cit., pp. 482-3.

²⁶ Ivi, p. 479-481.

²⁷ In particolare i *brevia securitatis* e *finitionis*. Sui *brevia finitionis* come certificazioni della conclusione di una disputa v. WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti ...*, cit., p. 303

APPENDICE

SENTENTIA

1144 novembre 9, Figline

Il giudice Servio, con l'accordo del giudice Alberto da Loro, sentenza in una causa tra l'abbazia di Passignano da una parte e Ugo di Ugo di Corbizo e suo nipote Bottacchino dall'altra. La vertenza riguarda il possesso di due case - una posta a Passignano, l'altra a Montefioralle - e di una terra livellaria.

Originale in ASF, Diplomatico, Normali, *Passignano*, 1144 novembre 9 [A].

(SN) In presentia Catinatci et Rolandini de Licingnano et Ildebrandini Tede/ricoli et Reineri Bentii et Butti filii Tegrimuli et Teutionis et Gozi / de Castellatti et Iohannis Gerardini et Ardimanni Banduli et Brunitti / de Gallanella^a et Uillanutii et Renuardi et Druduli et Tancridi / et Nerbotti de Casscia^a et Boni de Pasingnano et aliorum multorum hominum. / In eorum presentia Seruius iudex cum acordamento Alberti iudicis de castro quod / Loro uocatur sententiam dedit de iure de lite et discordia que erat inter / aecclesiam Sancti Angneli de Pasiniano et Ugonem filium Ugonis Corbitii et Bot/tacchinum nepotem eius; uidelicet de duabus casis una posita in predicto / loco Pasiniano alia posita in castro de munte Ficalli, et de una / terra libellaria quam aecclesie predicte uenerat per Gislam filia(m) predicti Ugo/nis Corbitii, et de quadam promissione quam abbas predicte aecclesie fece/rat predicto Bottachino; quam sententiam ita data est: casa de Pasinia/no pars aecclesie emat si Ugo et Bottachino dederint per tantum quod / eis placeat emere, et si non placuerit tollere ipsi licentiam abeant / ipsum edificium in alio loco reportare et facere quod uoluerint sine dimi/nutione prioris status studialiter; casa uero de munte Ficalli, si pars / aecclesie emendatione de seruitiio quod ipsi inde facere solebant recipe/re uoluerit quod retentum erat et in antea similiter si collocare uo/luerit, ipsi pars aecclesie exbriet de platea ipsius case et / eorum edificium auferant, quantum pars aecclesiae iure aquisierat / tantum exbriet quiete; predicta uero libellaria predicta aecclesia / quiete abeat sine aliqua lite; ipsa namque promissio quam abbas pre/dicte aecclesia predicto Bottachino fecerat de concessione quam predictus / Ugo predicte aecclesie Sancti Angneli fecit si aliqua res ad partem ipsius / aecclesie retentam abebat^b totam exbriet et redat. Et si / de ipsa Griffulo filio Rolandini ipsum Ugonem imbrigauerit quam / abbas ei Griffulo dedit libellario nomine et ipsum Ugonem ad placitum / inde uenerit et abbas inquisitum fecerit, cum eo abbas ad placitum / sit et de iure ei defendat ipsam terram. Actum est hoc anno / dominice incarnationis centesimo quadragesimo .IIII.^c post mille / quinto idus nouembris indictione .VIII.^d in loco Fighine feliciter. Oc totum adin/pletum abeant conuentum inter eos fatum^a est in pasca resurrectii/onis Domini proxima uel ante.

(SN) Ego Seruius gratia Dei notarius et iudex predicta(m) sententiam / et per comunem acordamentum predicti Alberti dedit^a et / scripsi ut supra (legitur). Et per rogationem ipsius Alberti / uice eius subscripsi.

^a sic

^b ut in iu *depennato*.

^c .IIII. *aggiunto nell'interlineo superiore*.

^d *Numero romano con a soprascitta*.